



N.protocollo: 40/2008

Data: 12 settembre 2008

OGGETTO: Libro Unico del Lavoro.

In merito all'istituzione del Libro Unico del Lavoro, il decreto ministeriale 9 luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008) stabilisce quanto segue:

- **il Libro matricola è immediatamente abrogato**, quindi non vi è più obbligo di aggiornamento: lo stesso va tuttavia conservato per cinque anni dall'ultima registrazione;
- **il Libro Unico del Lavoro**, istituito con la c.d. "manovra d'estate" (D.L. 25 giugno 2008 n. 112) e su cui devono essere registrati i dati anagrafici, contrattuali, previdenziali e fiscali dei lavoratori dipendenti, dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli associati in partecipazione, **diverrà obbligatorio dal 1° gennaio 2009**.

Il nuovo registro va tenuto presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio del consulente del lavoro o degli altri professionisti abilitati (in questo caso previa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro).

Il calendario delle presenze e delle assenze deve essere aggiornato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Il datore di lavoro deve conservare il Libro Unico per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

In caso di accesso ispettivo nei luoghi di lavoro il Libro Unico potrà essere esibito anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro o dal professionista che lo detiene.